

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2804

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

*Presentata il 2 giugno 1988*

Modifica all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza" »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 maggio 1986, n. 224, ha permesso di conseguire importanti risultati, sia per quanto concerne l'avanzamento che il trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.

In particolare, l'articolo 32, comma 7, della legge ha previsto la promozione al grado di generale di brigata (o grado equipollente), dei colonnelli « a disposizione » dei ruoli normali, una volta collocati nella posizione di « ausiliaria ».

Il legislatore, nella formulazione del citato comma 7, non ha fatto altro che applicare il disposto dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, che già prevedeva analogo trattamento per gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento.

La decorrenza giuridica del provvedimento, fissata al 1° gennaio 1985, ha, però, escluso dalla promozione i colonnelli « a disposizione » (oltre duemila) dei ruoli normali delle tre Forze armate e della Guardia di finanza che si trovavano già in « ausiliaria » alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Allo stato delle cose, questi ultimi, che non possono beneficiare nemmeno della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che prevede la promozione nell'ausiliaria solo in presenza di vacanze nei ruoli di mobilitazione, super-saturi da circa dieci anni, si trovano, verosimilmente, preclusa ogni ulteriore possibilità di avanzamento, pur avendo gli stessi titoli dei colleghi beneficiari della legge in questione.

Tale sperequazione appare ancora più ingiusta in quanto il provvedimento di promozione a generale era stato suggerito al legislatore proprio dalla opportunità di dare a tutti i colonnelli « a disposizione » dei ruoli normali un premio, di carattere esclusivamente morale, al termine della carriera.

Per quanto precede e anche allo scopo di dissipare eventuali dubbi sulla costituzionalità della legge, si ritiene oppor-

tuno modificare i commi 7 e 11 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

La modifica non comporta alcun onere finanziario per lo Stato e non può innescare ulteriori rivendicazioni, visti gli ampi benefici economici e di carriera che la legge, nel suo complesso, ha concesso a tutte le altre categorie di ufficiali.

All'uopo è stata predisposta l'unita proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 7. Sono esclusi dalla promozione di cui al precedente comma gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione"; per i colonnelli "a disposizione" dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

2. Il comma 11 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 11. Le norme di cui ai commi 5, 6 e 9 del presente articolo hanno decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1985 »..